Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — **Roma - Sabato, 2 luglio 1927 - Anno V** — **Numero 151**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: II Mostra quinquennale agricola-industriale, in Lecco . . . . Pag. 2806

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

1327. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 985.
Conversione in legge di Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100 . . . . Pag. 2806

1328. — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1001.
Conversione in legge del R. decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore. Pag. 2808

1329. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 995.
Modificazione dell'art. 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118 . . . . Pag. 2809

1330. — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1002.
Conversione in legge del R. decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici . . . . Pag. 2809

1331. — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1003.
Conversione in legge del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Perugia . . . . Pag. 2809

1332. — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1004.
Conversione in legge del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Bari . . . . Pag. 2810

1333. — LEGGE 9 giugno 1927, n. 1005.
Conversione in legge del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria . . . . Pag. 2810

1334. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1006.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente alcune modificazioni al testo unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio delle commissioni per telefono . . . . . . Pag. 2810

1335. — LEGGE 16 giugno 1927, n. 1008.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a banche, ditte, istituti ed enti, del recapito della propria corrispondenza in loco . . . . Pag. 2810

1336. — REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 1000.
Approvazione in linea tecnica dei progetti relativi a lavori interessanti la tramvia Milano-Gorgonzola. Pag. 2811

1337. — REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1050.
Estensione ed adattamento in Libia della legge sulla difesa dello Stato . . . . Pag. 2811

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . Pag. 2812
Dazi doganali . . . . Pag. 2812

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

II Mostra quinquennale agricola-industriale, in Lecco.

Con decreto 10 giugno 1927 - Anno V, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, al registro n. 7 Finanze, foglio n. 181, la Camera di commercio ed industria di Lecco è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra quinquennale agricola-industriale che avrà luogo a Lecco dal 28 agosto al 20 settembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1327.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 985.

Conversione in legge di Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per la presentazione al Parlamento dei decreti-legge per la conversione in legge stabilito dall'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emettere norme giuridiche, non si applica ai decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.

Art. 2.

Sono convertiti in legge i sottoindicati decreti-legge:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

20 agosto 1921, n. 1236. — Concede una proroga alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra e a quella per le terre liberate, per la presentazione delle relazioni sui lavori da esse compiuti.

31 dicembre 1921, n. 2060. — Proroga i termini di talune ordinanze del Comando supremo del Regio esercito relative alle prescrizioni.

17 ottobre 1922, n. 1353. — Sistemazione politica ed amministrativa delle nuove provincie.

19 novembre 1922, n. 1487. — Conclusioni della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra.

16 aprile 1925, n. 853. — Modificazioni al regolamento per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3268.

MINISTERO DELL'INTERNO.

29 febbraio 1919, n. 220. — Modifica la tabella allegata alla legge 6 luglio 1911, n. 685, relativamente alle paghe dei graduati, guardie scelte ed allievi del Corpo degli agenti di custodia, e reca inoltre altre disposizioni per il Corpo medesimo.

6 aprile 1919, n. 492. — Modifica la tabella organica A allegata al decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, per il Corpo delle guardie di città, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

6 aprile 1919, n. 493. — Modifica la tabella organica per il Corpo degli agenti di custodia allegata al decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

6 luglio 1919, n. 1157. — Estende ai funzionari di pubblica sicurezza e agli ufficiali ed agenti del Corpo delle guardie di città, in caso di servizio in concorso con truppe, le speciali indennità stabilite per l'arma dei Reali carabinieri.

14 agosto 1919, n. 1442. — Stabilisce l'ordinamento del personale di pubblica sicurezza e istituisce un Corpo di agenti di investigazione.

2 ottobre 1919, n. 1790. — Sopprime l'attuale Corpo delle guardie di città ed in sua vece istituisce il Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

2 ottobre 1919, n. 1791. — Dà facoltà al Ministero dell'interno di affidare a determinati agenti funzioni direttive con la qualifica di ispettore di investigazione.

9 ottobre 1919, n. 1846. — Ripartizione degli uffici nella Direzione generale della pubblica sicurezza.

9 ottobre 1919, n. 1934. — Modifica le tabelle organiche per il personale dell'Amministrazione carceraria, stabilendo altresì norme per il trasferimento di ruolo e le promozioni del personale medesimo.

31 ottobre 1919, n. 2198. — Concessione di competenze accessorie ai componenti il Corpo della Regia guardia ed istituzione del direttore di banda.

22 novembre 1919, n. 2201. — Modifica l'art. 35 di quello 14 agosto 1919, n. 1442, relativamente alla nomina nel Corpo degli agenti di investigazione.

2 maggio 1920, n. 573. — Disposizioni per il personale di pubblica sicurezza.

19 giugno 1920, n. 854. — Relativo all'indennità di pubblica sicurezza da concedersi alle truppe, agli ufficiali, graduati e militari dei carabinieri Reali, della Regia guardia, nonchè ai funzionari ed agenti di pubblica sicurezza.

29 ottobre 1920, n. 1623. — Modifica quello 2 ottobre 1919, n. 1790, relativo alla istituzione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

13 marzo 1921, n. 261. — Provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di investigazione istituito col R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442.

28 ottobre 1921, n. 1799. — Composizione dei Tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

5 aprile 1925, n. 441. — Sui nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

15 ottobre 1925, n. 1791. — Aumento del numero complessivo dei presidenti e dei consiglieri di Stato.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

18 maggio 1919, n. 1093. — Obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati e si presumono emigrati fissando altresì norme per il suo rilascio e le penalità da infliggersi ai contravventori.

7 dicembre 1919, n. 2479. — Indennità da corrispondersi agli insegnanti delle scuole medie del Regno incaricati dell'insegnamento all'estero.

8 aprile 1923, n. 963. — Vendita dello stabile demaniale sede del Regio Consolato a Casablanca (Marocco).

28 agosto 1924, n. 1355. — Conferma del dottor Mario Lago nella carica di Governatore di Rodi e delle altre Isole enumerate nell'articolo 15 del trattato di pace di Losanna.

24 ottobre 1924, n. 1847. — Modificazione al R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659, concernente il riordinamento delle scuole medie all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE.

4 gennaio 1925, n. 515. — Modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali per le merci delle Colonie italiane.

28 maggio 1925, n. 1030. — Riflettente la destinazione degli avanzi del bilancio 1920-21 della Tripolitania.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

20 febbraio 1919, n. 220. — Che modifica la tabella allegata alla legge 6 luglio 1911, n. 685, relativamente alle paghe dei graduati, guardie scelte ed allievi del Corpo degli agenti di custodia, e reca inoltre altre disposizioni per il Corpo medesimo.

6 aprile 1919, n. 493. — Che modifica la tabella organica per il Corpo degli agenti di custodia, allegata al decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

9 ottobre 1919, n. 1934. — Che modifica le tabelle organiche per il personale dell'Amministrazione carceraria, stabilendo altresì norme pel trasferimento di ruolo e le promozioni del personale medesimo.

1° ottobre 1919, n. 2038. — Concessione di un assegno mensile ai pensionati degli Economati dei benefici vacanti nonchè alle loro vedove ed orfani minorenni, abrogandosi il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1207.

28 dicembre 1924, n. 2115. — Aggregazione dei comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone, al mandamento di Avellino, distaccandoli da quello di Cicciano.

MINISTERO DELLE FINANZE.

19 giugno 1919, n. 1068. — Approvazione del ruolo tecnico e dei servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali). Organico degli impiegati.

17 agosto 1919, n. 1515. — Autorizzazione al Ministero delle finanze a provvedere alla nomina di volontari aiutanti nelle dogane.

27 novembre 1919, n. 2366. — Atto 21 agosto 1919 concernente la concessione in affitto al Consorzio agrario di Milano del podere demaniale « recinto della Certosa di Pavia » per l'impianto di una stazione sperimentale contro l'afta epizootica.

29 febbraio 1920, n. 278. — Estensione alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina delle disposizioni delle leggi del Regno per l'applicazione di determinate tasse.

1° aprile 1920, n. 371. — Elevazione del prezzo massimo per chilogramma dei tabacchi lavorati, stabilito col R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 61.

8 aprile 1920, n. 640. — Autorizzazione al Ministero delle finanze a provvedere mediante concorso per titoli alle nomine di impiegati nell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette.

29 aprile 1920, n. 750. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere alle condizioni del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770, mutui speciali ai comuni per fronteggiare le deficienze di bilancio accertate ed accertabili al 31 dicembre 1919.

2 maggio 1920, n. 521. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui per la costruzione di case popolari ed economiche.

2 maggio 1920, n. 522. — Emissione di un prestito speciale per il risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle provincie già invase dal nemico.

2 maggio 1920, n. 695. — Che istituisce l'Ufficio italiano di verifica e di compensazione per il pagamento ed il recupero di una determinata categoria di debiti nemici.

4 maggio 1920, n. 589. — Applicazione della imposta complementare sui redditi per l'anno 1920.

30 maggio 1920, n. 1934. — Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.

1° settembre 1920, n. 1264. — Modifica dei commi 2° e 3° dell'art. 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento delle ferrovie dello Stato.

1° settembre 1920, n. 1296. — Estensione alla Venezia Giulia ed alla Venezia Tridentina di alcune disposizioni di legge in materia di tasse vigenti nel Regno.

30 settembre 1920, n. 140. — Modificazioni al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, relativamente al personale tecnico dei monopoli industriali.

30 settembre 1920, n. 1397. — Ricupero delle somme corrisposte agli esattori delle imposte dirette in forza del Regio decreto 1° agosto 1919, n. 1417.

3 novembre 1920, n. 1517. — Prezzo massimo per chilogramma di alcune qualità di tabacchi nazionali lavorati.

16 dicembre 1920, n. 1871. — Disposizioni relative all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, istituito col R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, per il pagamento ed il recupero di determinati debiti nemici.

16 dicembre 1920, n. 1915. — Che affida all'Ufficio di verifica e compensazione istituito con R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate dall'articolo 248 del trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso.

19 gennaio 1921, n. 1662. — Compenso straordinario di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1417, accordato anche agli esattori delle imposte dirette.

23 gennaio 1921, n. 302. — Determinazione del cambio per i pagamenti dei dazi doganali.

27 gennaio 1921, n. 186. — Costituzione delle Commissioni delle imposte dirette.

13 marzo 1921, n. 295. — Concernente l'assetto doganale del territorio di Zara.

21 agosto 1921, n. 1165. — Provvedimenti sulle imposte di fabbricazione degli spiriti, della birra e dell'acido acetico.

27 novembre 1921, n. 2005. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a mutuare agli Ospizi civili di Parma la somma di 15 milioni.

26 gennaio 1922, n. 63. — Imposta complementare sui redditi e quella sui proventi dei dipendenti di società commerciali.

5 febbraio 1922, n. 208. — Retrodatazione delle nomine a volontari aiutanti nelle dogane disposte col R. decreto 17 febbraio 1919, n. 1515.

4 gennaio 1923, n. 55. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia intendenza di finanza di Roma il 2 maggio 1922 portante permuta di immobili tra il comune di Roma e il Demanio dello Stato per l'Istituto internazionale di agricoltura.

21 novembre 1923, n. 2477. — Provvedimenti a favore di vecchi pensionati.

3 gennaio 1924, n. 71. — Approvazione della Convenzione 8 agosto 1923 mediante la quale lo Stato cede al comune di Venezia l'attuale Piazza d'armi ed il Comune si obbliga di colmare un tratto della Laguna prospiciente San Pietro di Castello per ridurla a nuova Piazza d'armi da cedere allo Stato.

27 gennaio 1924, n. 65. — Modificazioni al vigente sistema per la determinazione e la riscossione del prezzo delle inserzioni degli annunzi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

2 marzo 1924, n. 318. — Applicazione delle penalità per profitti di guerra.

20 marzo 1924, n. 546. — Disposizioni circa l'esenzione temporanea dell'imposta terreni e l'esercizio del credito agrario per miglioramento degli oliveti.

3 giugno 1924, n. 937. — Estensione delle disposizioni dei Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75, ai danneggiati del terremoto dell'8 maggio 1924, in provincia di Catania.

3 giugno 1924, n. 938. — Proroghe di termini e provvedimenti in dipendenza dei terremoti.

19 luglio 1924, n. 1479. — Approvazione della Convenzione 20 marzo 1924, concernente la vendita della « Caserma Landucci » in Mantova dallo Stato al Comune.

25 settembre 1924, n. 1556. — Approvazione del contratto stipulato il 6 settembre 1924, col quale fu alienata al comune di Viareggio una zona di arenile del patrimonio dello Stato, sita sulla spiaggia del Comune stesso.

12 ottobre 1924, n. 1704. — Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette pel decennio 1913-1922.

23 ottobre 1924, n. 1846. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia intendenza di finanza di Genova l'11 settembre 1924, portante vendita di un tratto di terreno ex greto del torrente Polcevera alla ditta Repetto e Lanfranco di quella città.

5 luglio 1925, n. 1117. — Istituzione di un Comitato superiore per le decisioni relative alla assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi.

MINISTERO DELLA GUERRA.

20 novembre 1919, n. 2382. — Stipendio dei maggiori generali rivestiti delle funzioni del grado superiore.

11 aprile 1920, n. 624. — Che sopprime il deposito scuola motoaratori, costituito in Roma per il servizio della motoaratura di Stato.

14 novembre 1920, n. 1882. — Che modifica l'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, relativo alla costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra.

29 ottobre 1922, n. 1386. — Che dichiara monumentali alcune fra le più cospicue zone per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-18.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

29 novembre 1925, n. 2371. — Computo del servizio prestato dai sottufficiali del Corpo equipaggi della Regia aeronautica in qualità di operai statali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

25 aprile 1922, n. 742. — Concernente la concessione di un sussidio per la Tramvia Mattuglie-Abbazia-Laurana.

7 giugno 1923, n. 1451. — Estensione agli impiegati dello Stato, con pensione insufficiente, della assegnazione degli alloggi cooperativi.

15 luglio 1923, n. 1714. — Aggiunta all'art. 12 del testo unico delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche e l'industria edilizia.

2 ottobre 1923, n. 2412. — Compiti della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni ed altre norme in materia di abitazioni.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

30 novembre 1919, n. 2357. — Portante modalità di liquidazione per la produzione di citrato di calce dell'esercizio 1919-20.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

(*Marina mercantile*).

1° maggio 1924, n. 908. — Approvazione di due convenzioni relative ai servizi marittimi sovvenzionati.

(*Ferrovie*).

28 dicembre 1919, n. 2558. — Riduzione di viaggio per i maestri elementari e le rispettive famiglie.

7 novembre 1920, n. 1608. — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a lasciare permanentemente aperti e senza obbligo di custodia alcuni passaggi a livello.

24 novembre 1921, n. 1785. — Facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di stabilire norme speciali circa il trasporto dei fanciulli sulle ferrovie medesime in servizio diretto internazionale.

28 dicembre 1922, n. 1802. — Estende ai sudditi stranieri le facilitazioni di viaggio stabilite per i cittadini italiani che si recano a visitare le tombe dei congiunti caduti in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1328.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1001.

Conversione in legge del R. decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 gennaio 1927, numero 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1329.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 995.

Modificazione dell'art. 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 87 del testo unico della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, è sostituito il seguente:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gl'impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data dell'elezione, eccettochè siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

« A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

« Sono eccettuati:

a) i Ministri segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro di Casa Reale, il primo segretario del Gran magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purchè addetti a funzioni giudicanti, e il presidente del Tribunale supremo militare;

d) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;

e) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

f) i prefetti fuori del territorio della provincia nella quale esercitano o abbiano esercitato da meno di sei mesi le loro funzioni;

g) gli ufficiali generali e superiori dell'esercito, della marina, della aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

h) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro e dell'Ordine militare di Savoia.

« Non possono essere eletti deputati, nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data dell'elezione, i funzionari delle seguenti categorie:

a) i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

b) i magistrati non contemplati nella lettera *c*) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il pubblico ministero di qualunque grado;

c) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale che esplicano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

« I capi ed i segretari di Gabinetto dei Ministri e Sottosegretari di Stato non possono essere deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data dell'elezione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1330.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1002.

Conversione in legge del R. decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 2 dicembre 1926, numero 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1331.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1003.

Conversione in legge del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' converto in legge il R. decreto 30 dicembre 1926, numero 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Perugia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1332.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1004.

Conversione in legge del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 30 dicembre 1926, numero 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Bari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1333.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1005.

Conversione in legge del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 26 agosto 1926, numero 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1334.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1006.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente alcune modificazioni al testo unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio delle commissioni per telefono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente alcune modificazioni al testo unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio delle commissioni per telefono, aggiungendo all'art. 3 le seguenti parole: « I termini per effettuare le commissioni potranno essere abbreviati con decreto del Ministro per le comunicazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1335.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1008.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a banche, ditte, istituti ed enti, del recapito della propria corrispondenza in loco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a banche, ditte, istituti ed enti, del recapito della propria corrispondenza in loco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1336.**

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. **1000.**

Approvazione in linea tecnica dei progetti relativi a lavori interessanti la tramvia Milano-Gorgonzola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande in data 5 e 9 novembre 1926, con le quali la « Società trazione elettrica lombarda », concessionaria della tramvia Milano-Gorgonzola, chiede di essere autorizzata:

1° ad impiantare ed esercitare il raddoppio di Cernusco-progress. 13.650 e a poter usufruire, per la concessione di tale lavoro, delle facilitazioni consentite dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2882;

2° a sistemare l'attraversamento dell'abitato di Cascina Pecchi e l'ampliamento del raddoppio relativo;

3° a provvedere al raddoppio del binario fra le progress. 3+700 e 5+000 della anzidetta linea;

4° a sistemare l'attraversamento dell'abitato di Gorgonzola;

Visti i progetti in data 14 febbraio 1927 (n. 2489), 26 settembre e 20 ottobre 1926 (nn. 2421, 2515 e 2426);

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito in legge con provvedimento del 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati, in linea tecnica, i progetti esecutivi 14 febbraio 1927 (n. 2489), 26 settembre e 20 ottobre 1926 (numeri 2421, 2515 e 2426) presentati dalla « Società trazione elettrica lombarda » e riguardanti lavori lungo la tramvia Milano-Gorgonzola dalla Società medesima esercitata, e precisamente:

1° l'impianto ed esercizio del raddoppio di Cernusco alla progress. km. 13+650;

2° la sistemazione dell'attraversamento dell'abitato di Cascina Pecchi ed ampliamento del raddoppio relativo;

3° raddoppio del binario fra le progress. km. 3+700 e 5+000;

4° la sistemazione dell'attraversamento dell'abitato di Gorgonzola.

Art. 2.

All'impianto del raddoppio di Cernusco, di cui al punto 1° del precedente articolo, è riconosciuto il carattere di opera di pubblica utilità, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito in legge con provvedimento 17 aprile 1925, n. 473.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1927 - **Anno V.***
Atti del Governo, registro 261, foglio 117. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1337.**

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. **1050.**

Estensione ed adattamento in Libia della legge sulla difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 17 maggio 1919, n. 886, relativo alla costituzione dei Governi in Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, pubblicata, agli effetti dell'estensione, sui Bollettini ufficiali della Tripolitania e Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, che approva le norme per l'attuazione della suindicata legge 25 novembre 1926, n. 2008;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I reati contemplati dall'art. 1 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, anche se commessi in Tripolitania e in Cirenaica, sono giudicati dal Tribunale speciale preveduto dall'art. 7 della stessa legge e secondo le modalità stabilite in essa e nel Nostro decreto 12 dicembre 1926, n. 2062.

Art. 2.

Tutti gli altri reati contemplati negli articoli 2 e seguenti della suindicata legge 25 novembre 1926, n. 2008, e precisati dal Nostro decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, sono giudicati dal Tribunale speciale della Colonia.

Sono parimenti giudicate dal Tribunale speciale della Colonia tutte le infrazioni alle ordinanze emanate dal Governatore durante lo stato di pericolo pubblico nonchè le infrazioni alle disposizioni in materia di possesso, detenzione e porto abusivo d'armi da guerra.

Art. 3.

Nel caso di dichiarato stato di guerra a' sensi dell'ordinamento di polizia in tutto od in parte del territorio della

Colonia, i reati sottoposti alla competenza del Tribunale speciale della Colonia sono di cognizione del Tribunale militare.

Art. 4.

L'esecuzione della pena di morte è sempre pubblica e il Governatore può, per ogni singolo caso, disporre che essa avvenga secondo gli usi locali.

Art. 5.

Il Tribunale speciale della Colonia è permanente ed è costituito dal Governatore al principio di ogni anno. Esso è composto:

a) da un presidente scelto fra gli ufficiali generali o gli ufficiali di grado non inferiore a colonnello od equiparato del Regio esercito;

b) da un ufficiale superiore del Regio esercito, giudice;

c) da due ufficiali superiori della Milizia volontaria nazionale, giudici;

d) dal giudice relatore del Tribunale militare territoriale della Colonia, giudice e relatore.

Art. 6.

Il Tribunale speciale della Colonia ha la sede normale nella capitale della Colonia; tuttavia il Governatore può disporre che esso segga anche in altra località.

Art. 7.

Salva la revisione, contro le sentenze dei Tribunali speciali è ammesso soltanto ricorso, per violazione di legge, al Tribunale speciale costituito nel Regno, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008.

Ove sorga dubbio sulla interpretazione di leggi coloniali, di consuetudini ed usi locali, potranno essere incaricati funzionari dell'Amministrazione delle colonie, designati dal Ministro per le colonie, per fornire i necessari chiarimenti.

Art. 8.

Nei procedimenti per i delitti sottoposti alla cognizione dei Tribunali speciali si applicano le norme del Codice penale per l'esercito sulla procedura penale in tempo di guerra.

Per i reati contemplati nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, che non siano di competenza del Tribunale speciale del Regno, si applicano inoltre tutte le norme della legge stessa e del Nostro decreto 12 dicembre 1926, n. 2062.

Tutte le facoltà spettanti, ai termini del Codice penale per l'esercito, al comandante in capo sono conferite al Governatore.

Art. 9.

Le funzioni di pubblico ministero presso i Tribunali speciali sono esercitate dal Regio avvocato militare del Tribunale militare territoriale della Colonia.

Art. 10.

Con l'attuazione del presente ordinamento, cessa la facoltà dei Governatori di istituire Tribunali speciali. In periodo di operazioni il Governatore può con suo decreto stabilire che determinati reati commessi da militari siano puniti con le pene previste dal Codice penale militare per il tempo di guerra, convocando anche, ove occorra, Tribunali straordinari ai sensi degli articoli 559 e seguenti del suddetto Codice.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per le colonie, d'intesa con quello per la giustizia e gli affari di culto, saranno emanate le norme che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con il Codice penale per l'esercito e con le altre disposizioni vigenti nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 151. — FERRETTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 1° luglio 1927 - Anno V

Francia	70.69	Oro	348.59
Svizzera	347.22	Belgrado	31.75
Londra	87.669	Budapest (pengo)	3.15
Olanda	7.225	Albania (Franco oro)	350 —
Spagna	308.62	Norvegia	4.67
Belgio	2.495	Svezia	4.83
Berlino (Marco oro	4.2825	Polonia (Sloty)	202.50
Vienna (Schillinge)	2.5275	Danimarca	4.82
Praga	53.45	Rendita 3,50 %	64.50
Romania	10.90	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.39	Consolidato 5 %	75.60
Peso argentino carta	7.65	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.35
New York	18.066		
Dollaro Canadese	18.025		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 4 al 10 luglio 1927 è stata fissata in L. 341, rappresentanti 100 dazio nominale e 241 aggiunta cambio.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato